

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3/12/2008

Autore: Redazione

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno sulle richieste inviate agli sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008.

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire al lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici ordini di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

- a) 4.500 cittadini albanesi;
- b) 1.000 cittadini algerini;
- c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
- d) 8.000 cittadini egiziani;
- e) 5.000 cittadini filippini;
- f) 1.000 cittadini ghanesi;
- g) 4.500 cittadini marocchini;
- h) 6.500 cittadini moldavi;
- i) 1.500 cittadini nigeriani;
- l) 1.000 cittadini pakistani;
- m) 1.000 cittadini senegalesi;
- n) 100 cittadini somali;
- o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka.;
- p) 4.000 cittadini tunisini.

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai paesi non elencati all'articolo 2, entro una quota di 105.400 unità per motivi di lavoro domestico di assistenza alla persona.

1. La quota complessiva massima di 150.000 unità di cui all'articolo 1, è soddisfatta tramite le domande di nulla osta al lavoro valide ed ammissibili presentate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007.

2. Le domande di cui al precedente comma saranno utilizzate per soddisfare la quota massima di cui all'articolo 1 del presente decreto, sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

3. Nel caso in cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica, è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno di cui all'articolo 9, del D.Lgs 25 luglio 1998, o ne abbia presentato richiesta, alla data di pubblicazione del presente decreto.

4. Entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008, il datore di lavoro non comunitario deve confermare, a pena di esclusione, il permanere dell'interesse all'assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l'istanza di nulla-osta, ai sensi del D.P.C.M. 30 ottobre 2007, nonché il possesso del requisito prescritto di cui al comma 3 del presente articolo.

La conferma dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di un'apposita pagina web disponibile sul sito www.interno.it

1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, possono essere diversamente ripartite, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3 sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

<https://www.diritto.it/normativa/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-3122008/>